

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.**

**NELL'INTERESSE** di Rita GRAZIANI (GRZRTI53R65H501H) nata a Roma il 25 ottobre 1959, e residente a Velletri (Rm) in via Aldo Moro, 1/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org))

**(ricorrente)**

**CONTRO:**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

**(resistente)**

**O G G E T T O**  
**PER L'ANNULLAMENTO**

e conseguente **declaratoria del diritto della ricorrente all'inserimento** a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente di I Fascia del Personale A.T.A. relativamente al profilo di guardarobiera dall'a.s. 2013/2014 con punti 20,50 spettantele sulla base delle Tabelle di Valutazione dei Titoli di cui al D.D.G. n. 23 del 1 marzo 2013,

**1)** del Decreto n. 75 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V in data 15 maggio 2014, comunicato alla ricorrente per mezzo del provvedimento Prot. n. 14554 del 5 giugno 2014 ricevuto dalla ricorrente in data 6 giugno 2014 con cui il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio V, nella parte in cui è stata disposta la decadenza della ricorrente dalle graduatorie permanenti provinciali per il profilo di Guardarobiere di cui al D.D.G. n. 23 del 01.03.2013 e conseguentemente da tutte le graduatorie di Istituto del personale A.T.A. con la cessazione immediata di tutti i

benefici derivanti dall'inclusione nelle medesime, *"in quanto è emerso che la stessa ha dichiarato di essere stata inclusa nella graduatoria di terza fascia nel profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008 presso l'I.S. "Mancinelli e Falcone" di Velletri"* per violazione di legge e dei dd.mm. 26 giugno 2008, n. 59, e 9 giugno 2005, n. 55, e n. 23 del 1 marzo 2013, dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i.;

**2)** del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio n. 237 del 21 luglio 2014, con cui sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili professionali di Assistente Amministrativo, Addetto alle Aziende Agrarie, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere del Personale A.T.A. nella parte in cui la ricorrente Rita Graziani non risulta inclusa nella graduatoria per il profilo di Guardarobiere;

**3)** di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

\* \* \* \* \*

### **ESPONE**

1. La ricorrente in data 22.11.2001 ha presentato domanda di inserimento in graduatoria di III fascia per il triennio 2001/2004 (**all. 1**);
2. la sig.ra Graziani veniva pertanto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il profilo professionale di guardarobiere (del personale ATA) sin dall'anno 2001 della provincia di Roma con punti 11,00 (così come previsto dalla tabella A/1 allegata al DM 150/2001), in posizione utile per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come previsto dagli artt. 44 e ss del CCNL Comparto Scuola;
3. l'anzidetto inserimento è stato possibile in virtù del possesso da parte della ricorrente del Diploma di Scuola Media integrato da specifico attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 150 del 2001;
4. nell'a.s. 1972/1973 la ricorrente ha conseguito il diploma di licenza media con votazione *"Buono"* (**all. 2**);

5. nell'a.s. 1977/1978 la sig.ra Graziani ha conseguito il diploma di Ragioniere Commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "*L. Da Vinci*" di Roma con voti 37/60 (**all. 3**);

6. in data 22 marzo 2000 la ricorrente ha conseguito l'attestato di qualifica professionale di "*Confezionista su misura*", mediante la frequenza del relativo corso della durata di 400 ore durante l'anno formativo 1999/2000, istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, valido ai sensi dell'art. 14, legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978, svolto presso l'Istituto C.I.O.F.S. – F.P. Lazio di Pontinia (LT) (**all. 4**).

7. In particolare, il corso suindicato si è articolato secondo il seguente programma:

**A) PARTE TEORICO-APPLICATIVA:**

**- MERCEOLOGIA; - I.S.E.; - CONTABILITÀ;**

**B) FORMAZIONE PRATICA: - TECNICA PROFESSIONALE (taglio e cucito).**

8. In data 20 luglio 2013 la sig.ra Graziani ha conseguito il diploma di "*Qualifica Professionale di Maestro d'Arte – Indirizzo Moda e Costume*" presso l'istituzione scolastica paritaria "*KnewKennedy*" di Sarno, con voti cento/100 (**all. 5**).

9. Nell'anno 2005 il Ministero dell'Istruzione pubblica il Decreto Ministeriale n. 55/2005 finalizzato a disciplinare le modalità di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A.

10. La ricorrente ha presentato la relativa domanda finalizzata all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il profilo di guardarobiera per il triennio 2001/2004, 2008/2011 e 2011/2014 ai sensi del citato decreto ministeriale n. 55/2005, e per il triennio 2011/2014 (**all. 6**).

11. Con D.M n. 59 del 26 giugno 2008 il MIUR, anche per il triennio 2008/2011, aveva costituito nuove e specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia che sostituivano integralmente quelle esistenti (**all. 7**).

12. In particolare, il nuovo decreto ministeriale 59/2008 aveva previsto all'art. 2, comma quinto, lettera E), un diverso titolo di studio per l'accesso al profilo di guardarobiere: infatti, se il D.M 55 del 2005 richiedeva ai fini dell'accesso al profilo di guardarobiere, alternativamente, il diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale,

ovvero il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, il nuovo D.M. 59 **richiedeva il solo diploma di qualifica professionale di operatore di moda.**

**13.** Tuttavia, l'art. 2, comma sesto, al fine di agevolare coloro che erano precedentemente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia – tra cui, anche la ricorrente - stabiliva che restavano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali questi soggetti avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento nelle graduatorie per gli aa.ss. 2005/08.

**14.** Il decreto ministeriale n. 59 del 2008 aggiungeva all'art. 2, comma 6 che *“per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia vigenti nel triennio 2005/2008 di cui al d.m. n. 55 del 2005 restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”*.

**15.** La ricorrente produceva domanda di inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'indicato d.m. 59/2008 così come si evince dalla comunicazione prot. 3647/C04 del 5 giugno 2014 (**all. 12**) l'Istituto Comprensivo *“Viale dell'Aeroporto”* di Roma evidenziava che il **“numero identificativo della domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di Istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2008/2011..” della ricorrente è: RM/133818.**

**16.** Con successivo d.m. del 1 marzo 2013, n. 23 (**all. 8**) il MIUR pubblicava il bando di concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n.297, concernente il profilo professionale di GUARDAROBIERE - area B - del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

**17.** La ricorrente in data 18.03.2013 produsse domanda per l'inserimento nella relativa graduatoria di I fascia per il profilo di guardarobiere (**all. 9**).

**18.** A tale fine indicava il proprio punteggio totale così ripartito: per il profilo di guardarobiere **punti totali 20,50** di cui punti 6,00 per i titoli culturali e punti 14,50 per i servizi prestati (**all. 9.1**).

**19.** Con comunicazione del 9 maggio 2013 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X – V Unità Operativa Personale A.T.A. ed Educativo (**all. 10**) informava la

ricorrente della sua esclusione dal concorso per soli titoli per l'accesso al profilo di guardarobiere indetto con Decreto n. 23, del 1 marzo 2013.

**20.** L'amministrazione motivava l'esclusione della ricorrente ai sensi dell'art. 8, comma 8.2 del decreto n. 23/2013, in quanto *"..non è in possesso del titolo di studio – Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda – requisito culturale richiesto nell'art. 1, comma 1.3 del decreto anzidetto per l'ammissione al concorso"*.

**21.** Essendo tale esclusione assolutamente illegittima, la ricorrente presentava formale reclamo avverso la succitata esclusione in data 22 maggio 2013 (**all. 11**).

**22. Si precisa infatti che, al contrario, la ricorrente era in possesso del titolo di studio necessario alla partecipazione al concorso ed all'inserimento nella graduatoria di cui si discute**, in virtù di quanto disposto dal d.m. 55/2005 e dei successivi decreti ministeriali 59/2008, 104/2011, 23/2013 e 21/2014.

**23. Ed infatti l'amministrazione inseriva la ricorrente nella graduatoria per il profilo di guardarobiera poiché il titolo posseduto dalla ricorrente risulta valido ai fini dell'inserimento.**

**24.** La sig.ra Graziani documenta (**all. 12**) di aver prestato i seguenti servizi con le mansioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A. e profilo di guardarobiera:

- dal 23.09.2010 al 07.10.2010 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;
- dal 08.10.2010 al 4.12.2010 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;
- dal 05.12.2010 al 06.03.2011 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;
- dal 07.03.2011 al 12.03.2011 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;
- dal 13.03.2011 al 23.03.2011 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;
- dall'08.04.2011 al 19.04.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 20.04.2011 all'08.05.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 09.05.2011 al 16.05.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 17.05.2011 al 28.05.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;

- dal 29.05.2011 al 12.06.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 13.06.2011 al 19.06.2011 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 07.09.2011 al 30.06.2012 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 01.07.2012 al 31.08.2012 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 01.09.2012 al 05.05.2013 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 06.05.2013 al 31.08.2013 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma;
- dal 01.09.2013 al 04.09.2013 presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Roma;
- dal 05.09.2013 al 31.08.2014 presso l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Roma.

**25.** In particolare, la ricorrente **accumulava complessivamente tutto il suindicato periodo di servizio così come risulta dalla documentazione versata in atti** in quanto gli istituti che la convocavano per assumerla con contratti di lavoro temporaneo ritenevano sussistere i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa relativa al profilo di guardarobiere.

**26.** E' appena il caso di precisare che la ricorrente, sebbene non in possesso di un contratto a tempo indeterminato, **ha ricoperto per interi anni scolastici il ruolo di guardarobiere in sostituzione di altri collaboratori.**

**27.** Con comunicazioni del 18 e del 21 marzo 2014 (**all. 13, 13/1**) il sottoscritto difensore provvedeva a formulare una richiesta di accesso agli atti e di ulteriori informazioni in merito all'accertamento avviato nei confronti della ricorrente;

**28.** il Dirigente Scolastico dell'Istituto rispondeva (**all. 14**) evidenziando che non vi era traccia presso l'Istituto Comprensivo "*Via Salvo d'Acquisto*" della domanda di inserimento della ricorrente.

**29.** Emerge pertanto che l'Amministrazione non è stata in grado di confermare la pur evidente inclusione della ricorrente nelle graduatorie per il profilo di guardarobiere, avendo con buona probabilità smarrito il fascicolo che la riguarda.

**30.** Tuttavia, la ricorrente risulta inclusa nella III fascia nel profilo di guardarobiere per il triennio 2008/2011 presso l'I.S. "Via dell'Aeroporto", risultando così soddisfatto il requisito della continuità delle iscrizioni nelle anzidette graduatorie.

**31. Si ribadisce che, in ogni caso** negli anni indicati la sig.ra Graziani **ha prestato servizio come guardarobiera** maturando un'abilità e competenza specifica tale da

garantire non solo l'iscrizione ma anche la permanenza nella III fascia di circolo e di istituto, anche nel triennio successivo.

**32.** Con provvedimento prot. 3482 del 18 febbraio 2014 (**all. 15**) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza dalla graduatoria permanente per il profilo di guardarobiere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 23 del 01.03.2013, con la seguente motivazione: *“le dichiarazioni false e mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445”*.

**33.** Giova precisare che ai sensi dell'**art. 8, comma 8.1 del d.d.g. n. 23/2013 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda** *“Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare. 8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale. 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica. 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.7, comma 3)”*.

**34.** Con comunicazione inviata allo scrivente difensore del 20.03.2014 (**all. 16**) il D.S. dell'istituto “Via Salvo d'Acquisto” di Velletri comunicava un altro documento datato 14.02.2014 (**all. 17**).

**35.** Infine, con raccomandata riservata prot. 14554 del 5 giugno 2014 (**all. 18**), recapitata alla ricorrente in data 06.06.2014 il MIUR – U.S.R. per il Lazio comunicava alla ricorrente il decreto n. 75 oggi gravato.

**36.** Dal contenuto del documento si evince, in sintesi, che la decadenza dalla graduatoria per il profilo di guardarobiera di cui si discute è avvenuto per una dichiarazione mendace che la ricorrente avrebbe effettuato in relazione al suo inserimento nella graduatoria per il profilo di guardarobiera per il triennio 2005/2008.

**37.** Emerge che il provvedimento impugnato è illegittimo poiché non è documentato che la ricorrente non fosse inserita nella indicata graduatoria, sebbene l'amministrazione non abbia potuto produrre i documenti che lo attestino, poiché gli stessi sono stati smarriti.

**38.** Pertanto, così come strutturato il provvedimento impugnato è contraddittorio, illogico e sfornito di congrua motivazione, e viola il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente, e pertanto dovrà essere annullato per difetto dei requisiti di cui alla legge 241/1990 e perché emesso in violazione della disciplina individuata dal MIUR in relazione al reclutamento del personale A.T.A. e profilo di guardarobiere.

**39. Infatti, se da un lato risulta documentato che la ricorrente ha svolto numerosi servizio in qualità di guardarobiera a partire dall'a.s. 2010/2011 ed il suo inserimento in graduatoria sin dall'anno 2001, d'altro lato non risulta che l'amministrazione abbia fornito la prova del mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie per il profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008.**

**40. Al contrario, come si vedrà, agli atti risulta un codice identificativo numero RM/133818 che identifica la regolare iscrizione della ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2008/2011 (**all. 19**).**

**41.** Inoltre l'amministrazione deduce che la ricorrente non abbia mai *“prodotto osservazioni al sopraccitato procedimento..” (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).*

**42.** Si osserva invece che, al contrario, la ricorrente ha svolto numerose richieste di accesso agli atti e richieste di chiarimenti circa l'accertamento avviato nei suoi confronti in data **09.12.2013** cercando di chiarire che possedeva tutti i requisiti di idoneità tesi all'inserimento in graduatoria.



43. Tuttavia l'amministrazione ha proseguito nel procedimento amministrativo avviato e non è stata in grado di documentare esattamente la posizione della ricorrente circa la sua inclusione nelle graduatorie per il triennio 2005/2008.

44. Ai sensi dell'art. 1, del d.m. 19/2012, per essere ammessi al concorso per l'inserimento nelle graduatorie per il profilo di guardarobiere occorre avere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni) anche non continuativi;

45. Pertanto, alla luce di siffatto decreto n. 59/2008, **la ricorrente, avendo svolto a partire dall'anno 2010 i servizi di supplenza nel profilo guardarobiere di cui si è detto, aveva pienamente diritto ad essere inserita nella graduatoria permanente di I° fascia** – profilo guardarobiere.

46. Occorre precisare che con documento del 05.06.2013 (**all. 20**) il D.S. dell'Istituto Comprensivo *"Via dell'Aeroporto di Roma"* documentava il regolare inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui si è discusso per il rifilo di guardarobiere (anni 2008/2011) con il **codice identificativo numero RM/133818**.

47. Si ritiene inoltre utile documentare che in data 12.12.2011 la ricorrente ha presentato una nuova domanda di inserimento ai sensi del d.m. 104/2011 (**all. 21**) ai fini della partecipazione al concorso e per il successivo inserimento nelle graduatorie per il triennio 2011/2014.

48. A riprova della regolarità dei servizi svolti in qualità di guardarobiera così come previsto dalla normativa vigente e successiva, si allega il contratto di lavoro a determinato stipulato dalla ricorrente in data 05.09.2013 (**all. 22**) con l'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi" di Roma, presumendosi che il D.S. che ha stipulato il contratto abbia svolto tutti i controlli necessari ai sensi delle leggi vigenti, ai fini della regolarità dell'assunzione.

49. Nel corpo del suindicato contratto di lavoro si legge che *"la sig.ra Graziani Rita è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ... in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di guardarobiere"*.

50. Come accennato in precedenza, si ribadisce che la sig.ra Graziani è inclusa nella graduatoria di III fascia del personale A.T.A. anno 2013 – profilo guardarobiere con punti 20,50 (all. 23).

Si consideri ora in

### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE O, COMUNQUE, PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. CONTRADDITTORIETÀ INTERNA O EVIDENTE ILLOGICITÀ DELL'ATTO. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ PROVVEDIMENTI.**

**VIOLAZIONE O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 8.2 E 8.3 DEL DECRETO MINISTERIALE 1 MARZO 2013, N. 23.**

L'amministrazione resistente ha decretato la decadenza della ricorrente dalle graduatorie permanenti provinciali *“..per il profilo di guardarobiere di cui al D.D.G. n. 23 del 01.03.2013 e conseguentemente da tutte le graduatorie di Istituto del personale A.T.A. con la cessazione immediata di tutti i benefici derivanti dall'inclusione nelle medesime”*:

Orbene, il provvedimento si basa sulle seguenti motivazioni, che possono evincersi dalla prefazione del provvedimento impugnato:

*“VISTA la domanda della sig.ra Graziani di inclusione nella graduatoria permanente provinciale del concorso per titoli indetto con D.D.G. n. 23 del 01.03.2013 concernente il profilo di guardarobiere in cui, tra l'altro, dichiarava in data 23.07.2013, di essere stata inclusa nella graduatoria di III fascia nel profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008 presso l'I.S. Mancinelli e Falcone” di Velletri;*

*VISTA la nota prot. 17632 del 09.12.2013 dell'Ufficio X con cui si chiedeva, ai sensi dell'art. 71, d.p.r. 445/20000 e s.m.i. al Dirigente Scolastico dell'I.S. “Mancinelli e Falcone” di Velletri di confermare quanto dichiarato dalla sig.ra Graziani, essendo la succitata inclusione uno dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso;*

*VISTA la nota prot. 1028/C8 del 14.02.2014 con cui il Direttore S.G.A. dell'I.S. “Mancinelli e Falcone” comunicava all'Ufficio X che nulla risultava agli atti*

*dell'Istituzione Scolastica in merito all'accertamento richiesto ai sensi del succitato d.p.r. 445/2000”;*

**CONSIDERATO** che, per gli effetti derivanti dall'applicazione dei predetti articoli del bando di concorso, nel preminente interesse pubblico e nell'esercizio del potere di autotutela, occorre procedere alla decadenza della sig.ra Rita Graziani dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo di guardarobiere in quanto è emerso che la stessa ha dichiarato di essere stata inclusa nella graduatoria di terza fascia nel profilo di guardarobiera per il triennio 2005/2008 presso l'I.S. “Mancinelli e Falcone” di Velletri “.

L'esclusione dal concorso è disciplinata dall'**art. 8, comma 8.1, del d.d.g. n. 23/2013 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda** a mente del quale “Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare. **8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale. 8.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica. 8.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.7, comma 3)”.**

Pertanto, l'amministrazione assumerebbe la violazione degli artt. 8.2 e 8.3. del bando: tuttavia, così come strutturato il provvedimento impugnato è illegittimo e sfornito di congrua motivazione, e caratterizzato da un evidente eccesso di potere per sviamento dalla causa, nonché da contraddittorietà con altri atti amministrativi.

Nella ricostruzione della vicenda che ha riguardato la sig.ra Graziani, giova precisare che già nell'anno 2013 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X – V Unità Operativa Personale A.T.A. ed Educativo informava la ricorrente della sua esclusione dal concorso per soli titoli per l'accesso al profilo di guardarobiere indetto con Decreto n. 23, del 1 marzo 2013, con comunicazione del 9 maggio 2013.

**L'amministrazione motivava l'esclusione della ricorrente ai sensi dell'art. 8, comma 8.2 del decreto n. 23/2013, in quanto “..non è in possesso del titolo di studio – Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda – requisito culturale richiesto nell'art. 1, comma 1.3 del decreto anzidetto per l'ammissione al concorso”.**

Essendo tale esclusione assolutamente illegittima, la ricorrente presentava formale reclamo avverso la succitata esclusione in data 22 maggio 2013 (all. 11).

**Si precisa infatti che, al contrario, la ricorrente era in possesso del titolo di studio necessario alla partecipazione al concorso ed all'inserimento nella graduatoria di cui si discute**, in virtù di quanto disposto dal d.m. 55/2005 e dei successivi decreti ministeriali 59/2008, 104/2011, 23/2013 e 21/2014.

Pertanto dovrà essere annullato per difetto dei requisiti di cui alla legge 241/1990, perché emesso anche in violazione della disciplina individuata dal MIUR in relazione al reclutamento del personale A.T.A. e profilo di guardarobiere.

**Occorre precisare che con documento del 05.06.2013 (all. 22) il D.S. dell'Istituto Comprensivo “Via dell'Aeroporto di Roma” documentava il regolare inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui si è discusso per il profilo di guardarobiere (anni 2008/2011) con il codice identificativo numero RM/133818.**

Infatti, se da un lato risulta documentato che la ricorrente ha svolto numerosi servizi in qualità di guardarobiera a partire dall'a.s. 2010/2011, d'altro lato non risulta che l'amministrazione abbia fornito la prova del mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie per il profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008, così come impongono di fare gli artt. 8.2 e 8.3 del bando succitato.

Da tanto emerge uno dei vizi dell'atto amministrativo impugnato: esso è stato emesso all'esito di una insufficiente e generica istruttoria che non ha permesso all'Organo che ha emesso il provvedimento di avere a disposizione tutti i documenti a

ciò necessari. Ci si chiede infatti, perché il documento qui allegato con il **numero 22)** da cui emerge l'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2008/20011 non sia stato portato a conoscenza della direzione generale dell'U.S.R. in tempo.

In tale caso l'eccesso di potere si configura lì dove l'autorità amministrativa persegue un fine diverso da quello per il quale le è stato riconosciuto dall'ordinamento il potere di emanare l'atto; oppure ogni qual volta siano presenti le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza: il travisamento o l'erronea valutazione dei fatti, l'illogicità o contraddittorietà dell'atto, la motivazione insufficiente o incongrua, la contraddittorietà tra più atti, l'ingiustizia manifesta.

La violazione di legge, infine, emerge poiché non è stato rispettato il bando di concorso agli artt. 8.1 ed 8.2, ed è stata disposta la decadenza della ricorrente senza che, in realtà, fosse stata fatta una dichiarazione mendace.

Pertanto il provvedimento è annullabile per violazione dell'art. 3, e 21 – *octies*, legge 241/1990, a mente del quale *“È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”*.

## **II. SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO INGNERATO NELLA RICORRENTE.**

### **VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES LEGGE 241/1990**

Come visto la ricorrente veniva inserita nelle graduatorie di III fascia per il profilo di guardarobiera sin dall'anno scolastico 2001/2002.

Successivamente la ricorrente ha sempre lavorato con il medesimo profilo negli istituti indicati in narrativa, così come documentato e spiegato in narrativa.

Orbene, il provvedimento dell'amministrazione emesso a distanza di anni dal primo inserimento della ricorrente, ed atteso che ella ha lavorato con continuità con il profilo e le mansioni di guardarobiera, appare contrastare con il principio del legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente, in considerazione del fatto che essa era cosciente della regolarità della propria posizione lavorativa e dell'inserimento in graduatoria.

Il comportamento dell'Amm.ne resistente è da ritenersi illegittimo perché lesivo della certezza del diritto e dell'affidamento<sup>1</sup>. Grave è stata nel caso *de quo* la violazione del

---

<sup>1</sup> Cfr. Analogamente Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – sent. 5109/2010.

principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento nell'operato dell'Amm.ne, la quale aveva l'obbligo di determinare con sufficiente precisione e chiarezza la posizione giuridica della ricorrente.

Si evidenzia che il decreto dirigenziale impugnato – in **violazione dell'art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.** – è stato adottato dopo il decorso di un lasso temporale non ragionevole (9 anni) dall'epoca del momento in cui l'amministrazione deduce il mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2005/2008 (*id est*, anzitutto, dall'approvazione e dalla pubblicazione delle graduatorie in cui figurava l'odierna ricorrente) e, quel che appare ancor più rilevante, il decreto impugnato non ha dato conto della sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale per l'esercizio del potere di autotutela.

**Emerge infatti che l'Amministrazione non è stata in grado di confermare la non inclusione della ricorrente nelle graduatorie per il profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008, nonostante le numerose richieste di accesso agli atti e di chiarimenti formulate dallo scrivente difensore, alle quali l'amministrazione non ha risposto, in violazione della legge 241/1990.**

In sostanza, l'"*L.S. Mancinelli e Falcone*" ha liquidato in modo superficiale la pratica della ricorrente, non svolgendo un'attenta istruttoria del caso, e di conseguenza l'U.S.R. per il Lazio, non avendo avuto la conferma dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria per l'anno 2005/2008, ha determinato la decadenza della ricorrente con le motivazioni di cui al provvedimento D.D.G. 75/2014 impugnato.

Deduce, tuttavia questa difesa che l'esercizio dell'autotutela, da parte dell'amministrazione scolastica, è illegittimo in quanto l'annullamento d'ufficio delle pregresse determinazioni di ammissione della ricorrente nelle graduatorie e del suo inserimento nella relativa graduatoria, in esito alle svolte selezioni concorsuali per titoli, sarebbe violativo dei limiti imposti dalla legge (art. 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo).

Tanto più nel caso di specie in cui, al momento di produrre le relative domande nel corso degli anni, essa deducente aveva esattamente indicato i requisiti di legge di cui era in possesso.

Ora, se è pur vero che la vigente disciplina in tema di annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo non fissa un termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela è in sé illegittima, riconducendo la valutazione in concreto della congruità della tempistica del procedimento di secondo grado al parametro di valutazione della ragionevolezza<sup>2</sup> nondimeno appare fuori dubbio che nel caso di specie quel parametro legale sia stato violato, soprattutto se si considera che la ricorrente ha continuato a lavorare come guardarobiera sino al corrente anno scolastico.

L'atto di annullamento è infatti intervenuto dopo ben 13 anni da quando, ottenuto l'inserimento, l'odierna ricorrente è stata inserita nelle riferite graduatorie ed ha in tal modo costantemente ottenuto incarichi di lavoro (e dopo 9 anni rispetto alle graduatorie per il triennio 2005/2008).

Non par dubbio che l'atto di ritiro incide, conculcandolo, sull'affidamento che la ricorrente ha prestato sulla legittimità della sua inclusione nella graduatoria per il profilo di guardarobiera ottenuta all'esito dell'esame della sua domanda di inserimento.

Come già detto, il provvedimento di annullamento appare viziato per assoluta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto che possa supportare, a distanza di tanti anni dalla positiva finalizzazione della procedura concorsuale, la determinazione di annullare l'abilitazione conseguita dalla ricorrente, nonché la sua decadenza dalle suindicate graduatorie.

Appare evidente che l'amministrazione scolastica, nel comunicare alla ricorrente la decadenza relativamente a tutte le graduatorie del personale A.T.A., sia venuta meno all'onere di verificare la congruità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso dalla ricorrente, nonché l'adequatezza e pertinenza della documentazione prodotta a corredo di quella domanda<sup>3</sup>.

La possibilità per l'amministrazione di emendare, a distanza di tanto tempo, tale originaria omissione di controllo, avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi con il problema dell'affidamento ingenerato nella ricorrente dal fatto stesso di essere in

---

<sup>2</sup> Cfr. Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081.

<sup>3</sup> Cfr. Consiglio di Stato, 24/02/2014, n. 864.

graduatoria da lunghi anni e dall'essere stata a più riprese officiata, con incarichi di insegnamento, da parte della stessa amministrazione scolastica.

A prescindere dallo stato di buona o di malafede in cui versava la ricorrente all'atto della domanda di inserimento (ma la buona fede si presume, in base ai principi generali), non par dubbio che l'annullamento d'ufficio avrebbe necessitato di una motivazione ben più consistente di quella esibita dagli atti gravati, ove è fin troppo evidente che gli stessi assumono inammissibilmente i tratti dell'atto vincolato in quanto l'unica (e, per quanto detto, in sé non meritevole di tutela incondizionata) finalità perseguita dall'amministrazione appare quella volta a ripristinare la situazione giuridica pregiudicata dall'illegittima ammissione al concorso della odierna ricorrente.

Per converso, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare i requisiti della ricorrente, se del caso comparandoli a quelli posseduti dai soggetti abilitati nelle stesse materie ma in epoca precedente, nonchè verificare la posizione di eventuali soggetti controinteressati rispetto al disposto annullamento d'ufficio ( e cioè dei soggetti che verrebbero ad ottenere effetti favorevoli da tale atto), raffrontando l'interesse di questi in rapporto a quello sussistente in capo alla ricorrente.

Per quanto sin qui esposto la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:

#### **IN VIA PRINCIPALE:**

**previo definitivo accertamento** dell'iscrizione della ricorrente nella graduatoria per il profilo di guardarobiere (personale A.T.A.) triennio 2005/2008, della continuità delle iscrizioni della graduatoria per il profilo di guardarobiere a partire dall'a.s. 2001/2002 e dei servizi prestati tra quelli per cui è prescritto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti di I fascia per il profilo di guardarobiere – Personale A.T.A. dall'a.s. 2013/2014, e del punteggio conseguito nel corso degli anni pari a quale complessivo punteggio previsto così come rivendicato in narrativa,

**dichiarare l'illegittimità ovvero annullare e/o riformare in parte qua**, il Decreto 1) n. 75 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V in data 15 maggio 2014, comunicato alla ricorrente per mezzo del provvedimento Prot.



n. 14554 del 5 giugno 2014 e recapitato alla ricorrente in data 6 giugno 2014 con cui il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio X – Ambito Provinciale di Roma – V Unità Operativa – Personale A.T.A. ha disposto la decadenza della ricorrente dalle graduatorie permanenti provinciali per il profilo di guardarobiere di cui al D.D.G. n. 23 del 1 marzo 2013 e conseguentemente da tutte le graduatorie di Istituto del personale A.T.A. con cessazione immediata di tutti i benefici derivanti dall'inclusione nelle medesime *“in quanto è emerso che la stessa ha dichiarato di essere stata inclusa nella graduatoria di terza fascia nel profilo di guardarobiere per il triennio 2005/2008 ...”* per violazione di legge, dei dd.mm. 26 giugno 2008, n. 59, 9 giugno 2005, n. 55, e n. 23 del 1 marzo 2013, dei principi del legittimo affidamento, del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere con sviamento dalla causa, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i.;

2) del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio n. 237 del 21 luglio 2014, con cui sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate concernenti i profili professionali di Assistente Amministrativo, Addetto alle Aziende Agrarie, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere del Personale A.T.A. nella parte in cui la ricorrente Rita Graziani non risulta inclusa nella graduatoria per il profilo di Guardarobiere;

3) di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

#### **PER L'EFFETTO ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

- **di inserire** la ricorrente a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di I fascia per il profilo di guardarobiere – Personale A.T.A. dall'a.s. 2013-2014, con attribuzione del punteggio conseguito nel corso negli anni pari a **punti 20,50** quale complessivo punteggio cui ha diritto e così come previsto dal decreto n. 21 del 18 febbraio 2014, con cui è stato indetto il concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale **Guardarobiere – Personale A.T.A. della Scuola avendone i requisiti.**

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA e clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

La ricorrente si riserva altresì di proporre motivi aggiunti al ricorso a seguito delle eventuali contro-deduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

**In via istruttoria** si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti ed i documenti riguardanti la posizione della ricorrente, con particolare riferimento alle domande presentate ed alle graduatorie pubblicate nel corso degli anni.

Si chiede, inoltre, che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione vengano portati a conoscenza della ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Si allegano tutti i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA e clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

Roma, li 4 agosto 2014

Avv. Domenico Naso